



Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e della Brianza

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore

Il giorno del mese di duemila....., con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Bernareggio (di seguito solo Comune), con sede in Via S. Pertini n. 46, codice fiscale 87001490157 e partita IVA 00988400966, qui rappresentato dal Responsabile del Settore n.3 Servizi alle Persone ed alle Famiglie Dott.ssa Paola D'Argenio, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina numero n. 20 del 30/05/2023),

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata
(di seguito solo Associazione) con sede in
codice fiscale , nella persona del legale rappresentate Signor nato a il CF ,
il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
 - quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
 - il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
 - il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
 - l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
 - la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di



Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e della Brianza

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel RUNTS;
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno..... è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.bernareggio.mb.it, in “Amministrazione Trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali il trasporto e l'assistenza di persone anziane e disabili;
- lo schema della presente è stato approvato dalla Giunta Comunale il con deliberazione n.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa:

- la gestione, in favore di terzi, dell'attività di trasporto di anziani e disabili presso i centri di cura dettagliatamente descritta al successivo art. 4 (di seguito denominata/i, per brevità, “servizio”).

Articolo 3 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività e nello specifico mediante



Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e della Brianza

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
trasporto di persone anziane e disabili presso i centri di cura.

Articolo 4 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue.

L'Associazione come sopra rappresentata, si impegna ad effettuare i servizi di trasporto di persone anziane, ammalate o portatrici di handicap in stato di bisogno e dei loro familiari.

I servizi di accompagnamento richiesti saranno segnalati dal Servizio Sociale del Comune all'Associazione e valutati insieme per verificare la reale fattibilità, compatibilmente agli impegni dell'Associazione e predisporre, laddove si renda necessaria una integrazione con i trasporti effettuati dal Servizio Sociale del Comune, per raggiungere i Centri di cura sul territorio per terapie, visite specialistiche, analisi, ecc.

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione per il trasporto gestito in convenzione, volontari e automezzi di proprietà dell'Associazione attrezzati per tali trasporti, regolarmente assicurati.

Il rapporto tra l'Ente Comunale e l'Associazione avverrà tra i rappresentanti all'uopo designati.

Articolo 4 – Rimborsi

Il comune di Bernareggio riconoscerà gli oneri derivanti dal presente provvedimento, consistenti esclusivamente nel rimborso spese definito in ragione dei chilometri percorsi per i trasporti e le destinazioni richieste ad € /km.

L'Associazione si impegna a presentare con cadenza trimestrale un prospetto documentale dei trasporti effettuati, in cui risulti specificato il nominativo della persona trasportata, il luogo di cura, i chilometri effettuati nel percorso di andata e ritorno, la data e gli estremi del veicolo usato.

L'Ente Comunale provvederà alla relativa liquidazione con atto del Responsabile del Servizio Sociale.

Articolo 6 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza il 31 dicembre 2028.

Articolo 7 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e malattia ed infortuni. Trattasi delle polizze assicurative rilasciate da con scadenza
, e malattia ed infortuni n. con scadenza

Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per



Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e della Brianza

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
~~ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.~~

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Foro di Monza.

Articolo 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 – Dati sensibili

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, il Comune informa l'Associazione Volontari che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. I dati forniti saranno utilizzati dal Comune e trattati per le finalità inerenti alla gestione del presente atto.

Articolo 13 - Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.lg. n. 460/1907.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Bernareggio
Responsabile del Settore 3
Servizi alle Persone ed alle Famiglie
Dott.ssa Paola D'Argenio

Per l'Associazione
sig.